



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

Oggetto: Competenze del Perito Industriale in Fisica Industriale – dimensionamento e realizzazione di canne fumarie, camini e apparecchi per l’evacuazione dei prodotti della combustione – istanza in autotutela per revisione/correzione - repliche del Per. Ind. xxxxxxxx al parere reso da questo Consiglio nazionale (ns. parere trasmesso da codesto Consiglio all’Ordine di xxxxxxxx con nota prot. xxxxxxxx del xxxxx) – conferma del parere, con una rettifica e alcune puntualizzazioni.

Si riscontra la nota con cui codesto Consiglio Nazionale ha trasmesso la lettera del Per. Ind. xxxxxxxxxxxx, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di xxxxxxxx. Il Per. Ind. Xxxxxxx non è persuaso dalle conclusioni del parere reso da codesto Consiglio all’Ordine xxxxxxxx con nota prot. xxxxx del xxxxxxxx, e ne contesta gli argomenti uno per uno. Per tali motivi, propone una istanza di riesame in autotutela per la correzione/modifica delle conclusioni. Le osservazioni che seguono confermano nella sostanza quel parere.

1. Premessa metodologica

In via preliminare, si evidenzia che l’istanza di riesame in autotutela ex art. 21-*quinquies* L. 241/1990, promossa dall’iscritto, presuppone innanzitutto la sua ammissibilità sul piano giuridico previa valutazione della natura stessa dell’atto, di cui si chiede il riesame.

Nel caso specifico di un parere interpretativo sulle competenze professionali, rilasciato da un Consiglio dell’Ordine a un proprio iscritto, i presupposti e le modalità per richiedere il riesame in autotutela risentono fortemente della natura giuridica dell’atto, che non è un provvedimento amministrativo vincolante o sanzionatorio, bensì un atto a valenza consultiva e di indirizzo interno.

Pertanto, trattandosi di un atto consultivo privo di immediata lesività esterna e natura provvedimentale, non è un atto autonomamente impugnabile. Per questi motivi, il Consiglio nazionale tratta la richiesta come nuovo quesito, recante il medesimo oggetto con approfondimenti, per il quale viene reso un ulteriore parere esplicativo sulla medesima materia, oggetto di quello precedente già proposto nel 2025.

Ciò premesso, conviene fissare subito il criterio di metodo, perché è lì che il Consiglio nazionale e l’iscritto si separano, prima ancora che sulle singole conclusioni.

Nel caso esaminato, le competenze dei periti industriali si ricavano dalla fonte ordinamentale: il Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e il Decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, con il relativo Allegato B. Non si ricavano da elementi esterni ad essa: i programmi scolastici, la traccia di una singola sessione d’esame, l’affinità riconosciuta da una circolare per una finalità diversa da quella in discussione. L’art. 16, comma 1, del R.D. n. 275/1929 attribuisce ai periti industriali, “*per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità*”, le “*funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti*”; il comma 2, lett. d), riserva ai periti meccanici, elettricisti ed affini “*la progettazione, la direzione e l’estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale*”. Questa è la cornice entro cui va collocata ogni specialità, fisica industriale compresa. Il principio per cui l’esame di Stato “*abilita all’esercizio dell’attività professionale, costituendo esso un accertamento preventivo, nell’interesse della collettività e dei committenti, che il*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale” trova conferma testuale in Corte costituzionale, sentenza 23 giugno 1964, n. 77 (deposito 7 luglio 1964, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 169 dell’11 luglio 1964), richiamata anche dalla lettera dell’iscritto.

Il Per. Ind. Xxxxxxx enuncia il principio in modo corretto e poi lo disattende: torna a fondare la competenza sul curriculum scolastico e sulla singola prova d’esame, cioè proprio su ciò che il principio esclude.

1.1. Genericità del quesito

A ciò, si aggiunga un ulteriore elemento.

Il quesito dell’Ordine di xxxxxxxx domanda se il titolare della specializzazione in fisica industriale possa “progettare, dimensionare e realizzare canne fumarie, camini e, più in generale, apparecchi per l’evacuazione dei prodotti della combustione e gli impianti ad essi connessi” (documento: «0186 Quesito...», 22 maggio 2025, p. 1). La domanda è formulata in termini volutamente ampi e non contiene una descrizione tecnica del caso.

In particolare, il quesito non distingue:

- a) potenza termica, pressione e temperatura di esercizio del generatore;
- b) combustibile utilizzato e caratteristiche dei prodotti della combustione;
- c) impianto civile o industriale, destinazione d’uso e regime di funzionamento;
- d) condotto individuale, collettivo, ramificato, naturale o in pressione;
- e) generatore singolo o pluralità di generatori collegati;
- f) necessità di valutazioni strutturali, edilizie, architettoniche o di compatibilità con l’edificio;
- g) eventuale assoggettamento a prevenzione incendi, adempimenti INAIL o ulteriori controlli di sicurezza;
- h) ruolo professionale richiesto: progettazione, dimensionamento, direzione lavori, collaudo, verifica, consulenza o mera esecuzione materiale;
- i) norme tecniche e regole di buona tecnica applicabili al singolo sistema.

Questa ampiezza è una debolezza strutturale del quesito: una risposta binaria (“sì” o “no”) avrebbe rischiato di essere giuridicamente imprecisa e tecnicamente inattendibile. La competenza dovrebbe essere esaminata per classi di intervento, secondo caratteristiche oggettive del sistema e ruolo affidato al professionista e ponendo a base dell’approfondimento una progettazione specifica.

Inoltre, la disamina così articolata poteva essere oggetto di una relazione tecnica di parte in un giudizio ex art. 696 *bis* c.p.c. o promosso all’interno di un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto i limiti di competenza professionale del perito in fisica industriale per la realizzazione dei progetti *de qua*, laddove il professionista avrebbe potuto articolare le proprie argomentazioni e conclusioni su un caso specifico (e senza dubbio meglio circostanziato del parere richiesto nel 2025) innanzi una Autorità, che è l’unica, insieme al Legislatore statale, che può esprimere giudizi interpretativi sui limiti di legge, entro i quali si esprimono le competenze professionali degli iscritti agli ordini o collegi professionali, ex art. 2229 c.c.: il Magistrato.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

Infine, sul possesso del titolo di studio valido, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, vale il criterio discrezionale mutuato dall'art. 3, comma 4, del DPR 328/2001, allorché stabilisce che *“gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere”*.

“Nonostante il mutamento delle modalità di accesso alla libera professione, restano ferme le attività professionali riservate o consentite a ciascuna professione stabilite dalla normativa vigente”. (artt. 1, comma 2, 55, comma 1, DPR 328/01).

È la legge o la magistratura, chiamata ad esprimersi su un caso specifico, che delimita le competenze professionali delle attività a competenza tecnica riservata agli iscritti in albi e nessun altro, siano essi Dicasteri vigilanti o Autorità indipendenti o Ordini professionali, per quanto autorevoli.

A tal proposito, si ricorda, in uno con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Opere Pubbliche n. 62914 del 17.12.1987, che *“le competenze professionali non possono essere definite dagli ordini ma sono fissate da leggi dello Stato”*. In tale ottica, l'Amministrazione procedente deve operare *“nel rispetto delle disposizioni generali dello Stato e non può tener conto di eventuali direttive degli ordini, con esse in contrasto”*.

1.2 Fonti normative

In materia di “professioni”, vale quanto stabilito all'art. 117 comma 3 della Costituzione, che riserva al legislatore statale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, per il suo carattere necessariamente unitario (v. Corte Costituzionale n. 300/2010).

Ciò posto, ad oltre un anno di distanza dall'invio della nota esplicativa sul regime giuridico applicabile alle competenze professionali del perito industriale in fisica industriale, si ritorna nuovamente in chiave critica ad affrontare il medesimo argomento, senza che, nelle more, sia intervenuta alcuna modifica legislativa sulla materia delle competenze professionali del perito industriale.

Il fondamento normativo primario delle competenze dei periti industriali è e resta costituito dall'art. 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275, norma tuttora vigente e non abrogata. Sulla scorta di tali assunti, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con nota prot. 906/SC/df del 16 luglio 2025, ha ricostruito in modo organico l'intero quadro normativo vigente, ribadendo le competenze professionali dei periti industriali e illustrandone i limiti delle potestà che la legge attribuisce al Consiglio nazionale su tali questioni. Il tutto in chiave generale ed astratta, come soltanto i principi possono esprimersi, non vantando alcuna potestà giudiziaria per dirimere controversie in materia di competenze professionali.

2. Chiarimenti preliminari

Data la necessaria premessa, si affrontano, punto per punto, le eccezioni sollevate dall'iscritto per il tramite dell'Ordine territoriale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

2.1 Conclusioni della nota contestata

La conclusione negativa è fondata, in sintesi, su tre passaggi: (a) la competenza deve risultare dall'ordinamento professionale e dall'oggetto dell'esame di abilitazione; (b) il perito in fisica industriale non avrebbe una preparazione specifica sul trattamento e sul moto dei fluidi gassosi sufficiente a progettare canne fumarie; (c) la materia sarebbe riconducibile alla specializzazione termotecnica, che si descrive come titolare della competenza per impianti termici e sistemi di evacuazione fumi, anche oltre la soglia stabilita dalla legislazione tecnica, quando non siano coinvolte opere edilizie o integrazioni architettoniche.

2.2 Esame di stato e curriculum

Il Decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1991, n. 445, «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale», Allegato B, è rilevante per individuare gli argomenti specifici dell'abilitazione. Per la specializzazione in fisica industriale, l'allegato B) contempla direzione e organizzazione di impianti di produzione di apparecchiature e strumentazioni elettriche, elettroniche, radiologiche, radarologiche e meccaniche; progettazione, controllo e collaudo di apparecchiature tecnico-scientifiche; lettura e interpretazione di schemi di impianti industriali; sistemi automatici di regolazione e controllo; tecniche di analisi chimica di laboratorio.

Il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, «Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici», ha funzione integrativa e interpretativa. La documentazione sul percorso della fisica industriale include, tra gli altri, termodinamica, gas perfetti e reali, trasformazioni, entalpia ed entropia; moto dell'acqua nei tubi; ventilatori e compressori; condotta di caldaie e rilievi della temperatura dell'acqua, del vapore e dei prodotti della combustione; impianti frigoriferi, pompe di calore; condizionamento dell'aria, diagrammi igrometrici, centrali termiche e isolamento. Tali elementi non escludono a priori ed in via generale ed astratta una conoscenza scolastica in materia termofluidodinamica al fisico industriale.

La formazione non è tuttavia, da sola, fonte attributiva autonoma. È l'iscrizione all'albo, che identifica il bagaglio di competenze professionali del perito industriale, non il titolo di studio.

Tanto ciò è vero che il D.M. 37/2008 subordina l'attribuzione delle cd. "lettere" di cui all'art. 1, non già all'iscrizione all'albo, ma al titolo di studio (con esperienza di lavoro documentata) posseduto dal richiedente l'attestazione all'esercizio dell'impresa artigiana.

Quindi, se il tema è la competenza del perito in fisica industriale alla progettazione di canne fumarie, non può che dedursi l'esclusione, mentre le attività di installazione di impianti ex D.M. 37/08 presuppongono il possesso di un titolo di studio (sia esso diploma o laurea) ed una "esperienza di lavoro" comprovata, che non può essere confusa con l'esercizio della professione intellettuale, ma in un'attività professionale, dove vale il principio della "regola dell'arte".

Il principio richiamato nei documenti - secondo cui il curriculum ha valore integrativo nell'interpretazione della normativa, ma non suppletivo quando la legge non lasci spazio ad estensioni - è metodologicamente



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

condivisibile, ma non può sostituire gli ambiti di competenze, che la legge attribuisce alle singole professioni intellettuali e che non possono essere confuse con quelle artigiane.

2.3 Complessità concreta e distinzione tra capacità tecnica e legittimazione

La competenza, quindi, deve essere distinta dalla capacità tecnica individuale.

Un professionista può possedere esperienza pluriennale, corsi specialistici e competenze operative superiori a quelle desumibili dal titolo; ciò è rilevante per valutare la diligenza e l'idoneità concreta, ma non sostituisce la legittimazione ordinistica richiesta per attività riservate o sottoposte a specifici obblighi di progetto.

Allo stesso modo, il fatto che una prestazione sia tecnicamente possibile non significa che essa sia professionalmente esercitabile in ogni forma. Il dimensionamento di un condotto fumario può essere una componente di un impianto semplice oppure un sistema integrato, che richiede verifiche termiche, fluidodinamiche, meccaniche, edilizie, antincendio e di compatibilità con il generatore. Il giudizio deve quindi riferirsi al caso concreto e al ruolo effettivamente conferito, distinguendo se si tratti di impresa artigiana che realizza o professionista iscritto all'albo che progetta.

Quindi, i principi di riferimento della disamina possono sintetizzarsi come segue:

- a) la centralità del R.D. n. 275/1929 e dell'art. 16 nell'individuazione delle competenze;
- b) la necessità di non ricavare una competenza generale da un singolo insegnamento, da una traccia d'esame o da una prassi professionale;
- c) la distinzione tra titolo di studio, abilitazione all'esercizio della professione, competenza tecnica dell'impresa installatrice e responsabilità del progettista;
- d) la rilevanza della specialità e della complessità tecnica dell'intervento;
- e) l'esigenza di considerare le norme tecniche applicabili senza confondere la loro funzione tecnica con quella delle fonti che delimitano le competenze ordinistiche;
- f) la prudenza necessaria quando il sistema fumario sia collettivo, pressurizzato, collegato a generatori rilevanti, soggetto a prevenzione incendi o intrecciato con opere edilizie e strutturali.

È inoltre corretto e incontrovertito qualificare le canne fumarie e i sistemi di evacuazione fumi non come semplici tubazioni prive di funzione tecnica, ma come componenti asserviti a un sistema di combustione o termico, la cui progettazione deve coordinare dati del generatore, caratteristiche dei fumi, condizioni di esercizio, tiraggio o pressione, temperature, materiali, distanze e sicurezza. La qualificazione tecnica, però, non determina automaticamente una riserva esclusiva in favore di una specifica specializzazione.

Quindi, se è vero che non può escludersi in via generale che il perito in fisica industriale sia in possesso delle conoscenze in materia di termodinamica, gas, moto dei fluidi, ventilatori, compressori, centrali



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

termiche, condizionamento e rilievi dei prodotti della combustione è altrettanto vero che tali contenuti non dimostrano un’abilitazione generale alla progettazione fumaria, ma chiariscono solo un profilo, che esclude un aspetto della questione ovvero la totale estraneità formativa.

2.4 D.M. 37/2008 e soglia

Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 disciplina, tra l’altro, progettazione, installazione, impresa abilitata, dichiarazione di conformità e responsabilità nei casi previsti. Non attribuisce però una competenza esclusiva a una specifica specializzazione di perito industriale. Premesso che riguarda l’“impresa artigiana abilitata” e non il “professionista intellettuale perito industriale”, la soglia dei 35 kW può rilevare per obblighi progettuali o per il regime tecnico-amministrativo dell’impianto da installare, ma non costituisce di per sé una linea di confine della competenza ordinistica. La soglia non può quindi essere usata come criterio automatico per concludere che sotto o sopra tale valore il fisico industriale sia sempre competente o sempre incompetente.

Inoltre, il quesito Milano-Lodi usa il verbo “realizzare” in senso ampio. Occorre distinguere la progettazione e la direzione lavori - attività professionali - dall’esecuzione e installazione materiale, che, nel sistema del D.M. n. 37/2008, riguarda l’“impresa installatrice abilitata”, con i relativi requisiti e responsabilità. In questa prospettiva, la formulazione del quesito avrebbe dovuto chiarire se intendesse ricomprendere la firma del progetto, la direzione, il collaudo, la verifica del professionista iscritto o l’esecuzione materiale dell’impresa abilitata, per la quale l’ordine territoriale non è competente a rendere alcuna funzione istituzionale, men che meno quella consultiva o interpretativa.

Anche la circolare tecnica ANCC n. 36 del 28 settembre 1978 costituisce un precedente tecnico-interpretativo importante, ma il suo stesso testo, come riprodotto nell’Allegato F, riconosce che le circolari ANCC non possono avere carattere normativo generale in materia di competenze professionali. Il documento elenca la fisica industriale tra gli indirizzi ritenuti idonei per apparecchi a pressione e impianti termici, nei Capi 2, 3 e 4, ma non disciplina specificamente ogni tipo di canna fumaria. Occorre, inoltre, distinguere la progettazione di apparecchi a pressione e impianti termici sottoposti a controllo ANCC dalla progettazione di condotti fumari civili o collettivi.

Infine, la conclusione in senso negativo della competenza in parola resta idonea anche tenendo conto delle diverse soluzioni tecnologiche, di cui la progettazione della canna fumaria deve tenere conto, come ad esempio la distinzione tra sistema fumario individuale e collettivo, tiraggio naturale e funzionamento in pressione, caldaie e generatori di diversa potenza, impianti civili e industriali, apparecchi soggetti a controlli speciali, interventi privi o dotati di opere edilizie e casi soggetti a prevenzione incendi. Senza tali distinzioni, la conclusione negativa è idonea come cautela operativa generale, ma non come regola assoluta per ogni incarico riconducibile alla descrizione del quesito.

Infine, le prove dell’esame di Stato 2007, 2012-2017 e 2018 mostrano una ricorrenza significativa di termotecnica, condizionamento, macchine a fluido, impianti termici, energia solare, regolazione e sicurezza. Tuttavia, il dato non è fonte normativa autonoma e non può, da solo, ampliare le attribuzioni legali. Deve essere correlato all’art. 16 R.D. 275/29, al D.M. n. 445/1991, al D.P.R. n. 1222/1961 e alle caratteristiche del sistema fumario concreto.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

Il fatto che il perito fisico industriale abbia studiato fluidi, gas, macchine termiche e sistemi di controllo dimostra una base tecnica, non stabilisce da solo che egli possa sottoscrivere qualunque progetto fumario, soprattutto se complesso o soggetto a regole speciali.

3. Contestazioni sui punti contenuti nell'istanza - precisazioni

3.1 Sul Punto 1 della lettera, tratta l'affinità tra le specializzazioni, ma l'argomento non regge. L'affinità non è un attributo assoluto della fisica industriale, riconosciuto una volta per tutte e valido in ogni ambito.

È sempre relativa a una specifica finalità regolamentare e si verifica caso per caso rispetto a quella finalità.

Il passaggio della pubblicazione CNPI del 2005 richiamato dall'iscritto, secondo cui il testo normativo del Regolamento e della Tariffa professionale *“è applicabile a tutte le specializzazioni”*, dice una cosa più modesta: il R.D. n. 275/1929 e la legge 12 marzo 1957, n. 146 sono il quadro normativo generale premesso a ciascun capitolo dedicato alle singole specializzazioni. Non attribuiscono alla fisica industriale una competenza specifica sugli impianti termici. Vale lo stesso per la circolare CNPI n. 26/2013. L'affinità che riconosce la circolare è dichiaratamente limitata all'accesso alla certificazione energetica degli edifici senza obbligo di corso integrativo e non rappresenta una delimitazione generale delle competenze per impianti di evacuazione fumi. L'analogia può essere un argomento interpretativo, non una prova conclusiva.

È una finalità distinta dalla competenza a sottoscrivere un progetto di canna fumaria e non si trasferisce automaticamente ad essa.

Gli incarichi ricevuti da pubbliche amministrazioni, la prassi di studi professionali o il fatto che colleghi esercitino attività termotecniche possono indicare una prassi, ma non consolidano da soli una competenza se manca un fondamento normativo o interpretativo adeguato. Né il voto ottenuto all'esame di Stato né il superamento di una prova termotecnica sostituiscono la verifica dei limiti ordinamentali.

Altra questione è la circolare ANCC. L'iscritto la cita nella stessa lettera con tre numerazioni diverse e incompatibili (“37/08”, “36/78” e, in chiusura, “37/79”), e questa incongruenza avrebbe dovuto consigliare prudenza. In ogni caso, la circolare riguarda il regime di verifica di sicurezza degli apparecchi a pressione e degli impianti termici, allora di competenza dell'ANCC e poi dell'ISPESL. Per oggetto e per finalità è un ambito diverso dalla competenza a firmare un progetto edilizio-impiantistico. Che una specializzazione compaia in un elenco redatto, ai fini del collaudo di sicurezza di certi apparecchi, non equivale, senza un ulteriore passaggio argomentativo, alla competenza a progettare canne fumarie civili. Resta la tabella di confluenza degli indirizzi previgenti nei nuovi percorsi degli istituti tecnici, all'Allegato D del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. È stata adottata per riordinare l'istruzione secondaria e non incide, retroattivamente, sulle competenze che l'ordinamento del 1929 riserva ai periti già abilitati. Anche qui un dato scolastico integra le competenze, ma non le attribuisce.

3.2 Sul Punto 2, il curriculum del D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, il contenuto didattico richiamato dall'iscritto (termodinamica, teoria dei gas, moto dei fluidi nei condotti, ventilatori e compressori, condotta di caldaie) è reale e non trascurabile.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

Il parere non lo mette in dubbio, ma la conclusione non cambia, per la ragione già descritta: il *curriculum* integra l'interpretazione della normativa professionale, non la sostituisce. Il confronto testuale tra i due Allegati B al D.M. n. 445/1991 è qui decisivo. Per la fisica industriale l'Allegato B elenca “direzione ed organizzazione degli impianti di produzione di apparecchiature e strumentazioni elettriche, elettroniche, radiologiche, radarologiche e meccaniche; progettazione, controllo e collaudo di apparecchiature tecnico-scientifiche; lettura ed interpretazione di schemi di impianti industriali...; sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti, macchinari ed apparecchi; tecniche delle analisi chimiche di laboratorio”, senza alcuna menzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione o canne fumarie. Per la termotecnica elenca invece, in modo esplicito, “progettazione, direzione lavori, collaudo e gestione di: a) impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, condizionamento per usi civili ed industriali...”. Una preparazione scientifica di base, comune a più discipline, non è una competenza ordinistica riservata. Se lo fosse, ogni specializzazione, i cui programmi toccano la termodinamica, potrebbe progettare impianti termici: una conclusione palesemente eccessiva e fuorviante.

3.3 Sul Punto 3, la traccia della seconda prova scritta della sessione 2018 (dimensionamento termico ed elettrico di un immobile bancario), prova troppo e per questo ... non prova ciò che sostiene. Una singola traccia d'esame, per quanto articolata, non è fonte del diritto e non può ampliare di fatto i limiti che la legge assegna a una specializzazione. Altrimenti la scelta di un estensore ministeriale, in una sola sessione, varrebbe a modificare l'Allegato B del D.M. n. 445/1991, in contrasto con il principio di legalità che governa le competenze professionali. Una notazione, questa a favore dell'iscritto: le prove di abilitazione accertano di regola una cultura tecnico-scientifica più ampia della sola specialità. Spiega la presenza di argomenti trasversali, ma non dà loro valore di riserva professionale.

3.4 Il richiamo, contenuto nel parere del 16 luglio 2025, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in tema di verifica di qualità delle apparecchiature radiologiche ad uso medico ed odontoiatrico è stato utilizzato esclusivamente per uso didascalico per completare il quadro delle competenze specifiche, che la legge attribuisce al perito industriale in fisica industriale. Quindi, che quel decreto sia stato abrogato, con decorrenza 27 agosto 2020, dall'art. 243 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, a sua volta integrato e corretto dal decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 resta irrilevante per quanto di ragione, poiché è estraneo all'oggetto del quesito, la progettazione di canne fumarie e apparecchi per l'evacuazione dei prodotti della combustione. Sicché, la correzione non tocca la conclusione operativa, dal momento che, nonché per ragioni pratiche ed esigenze di sintesi, non si è dato luogo ad un ulteriore digressione.

3.5 Una seconda puntualizzazione, di minor peso, riguarda la soglia dei “35 kW” che il parere del luglio 2025 indica come limite del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. L'art. 5, comma 2, di quel decreto impone il progetto a firma di professionista iscritto ad albo, per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, in presenza di canna fumaria collettiva ramificata oppure per una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora (46,5 kW). Per gli impianti a gas la soglia è di 50 kW, oppure, anche qui, la presenza di canna fumaria collettiva ramificata a prescindere dalla potenza. I 35 kW appartengono a un altro plesso normativo, non sovrapponibile: storicamente quello della distinzione tra impianti “autonomi” e “centralizzati” e del controllo di efficienza energetica, oggi disciplinato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, che peraltro adotta soglie diverse (10 kW per la climatizzazione invernale, 12 kW per quella estiva). Il riferimento va quindi orientato sul piano generale del regime delle competenze professionali in quanto



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

ottobre 2026

applicabili. Resta irrilevante, ai fini della competenza, che non dipende dalla soglia di potenza applicabile all'obbligo di progetto, ma dalla specializzazione abilitata a redigerlo.

3.6 Resta la preoccupazione, espressa dall'iscritto in termini generali, per un trattamento disomogeneo tra specializzazioni affini ("periti di serie A e periti di serie B"). Essa è gratuita e non incide sulla correttezza giuridica della conclusione. L'affinità riconosciuta a una specializzazione per una determinata finalità regolamentare (l'accesso alla certificazione energetica, la verifica di sicurezza di apparecchi a pressione) non equivale, e non può essere fatta equivalere, a un riconoscimento generale di competenza per ogni attività riconducibile, anche indirettamente, all'impiantistica termica.

4. Conclusioni

Per le ragioni esposte, si conferma la conclusione già rassegnata nel parere del luglio 2025. La competenza a progettare, dimensionare e realizzare canne fumarie, camini e, più in generale, apparecchi per l'evacuazione dei prodotti della combustione, con gli impianti ad essi connessi, non spetta in via generale e incondizionata al perito industriale iscritto nella specializzazione in fisica industriale. Spetta alla specializzazione in termotecnica, cui l'Allegato B al D.M. n. 445/1991 attribuisce espressamente, tra l'altro, la "progettazione, direzione lavori, collaudo e gestione" degli "impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, condizionamento per usi civili ed industriali".

Resta fermo che il perito industriale in fisica industriale può concorrere, nei limiti della propria specializzazione, alla realizzazione di un impianto complesso per i profili di propria specifica competenza: la strumentazione, i sistemi automatici di regolazione e controllo, le apparecchiature tecnico-scientifiche eventualmente asservite all'impianto. Ciò non comporta una competenza generale sulla progettazione dell'impianto termico e del sistema fumario nel suo complesso.

Quindi, per interventi complessi, collettivi, soggetti a prevenzione incendi o caratterizzati da interferenze edilizie e strutturali, la soluzione prudentiale è affidare la progettazione o almeno la verifica a un professionista con competenza inequivocabilmente termotecnica o meccanica, coinvolgendo, ove necessario, professionisti competenti per gli aspetti edilizi, strutturali, antincendio ed elettrici. Tale raccomandazione non equivale a dichiarare che ogni attività fumaria sia riservata in via assoluta al termotecnico: ciò riflette il principio di cautela proporzionato al rischio tecnico e giuridico dell'intervento.

In via riepilogativa, più compiutamente può concludersi che:

il perito fisico industriale dispone di una preparazione termo-fluidodinamica e impiantistica documentata, utile per valutare in concreto incarichi tecnici connessi a sistemi termici e fumari. La sua competenza ordinistica non può però essere affermata o esclusa in modo generale senza correlare specialità, affinità, abilitazione, caratteristiche del sistema, potenza e condizioni di esercizio, disciplina tecnica e ruoli professionali richiesti. In tal guisa, le motivazioni tecniche e giuridiche potranno essere considerate, tenendo conto di tali variabili e classificate per casi specifici.